



Cod. L3/NG7/P2

Cod. Cons/ne

Circ. n. 44

**Protocollo Generale (Uscita)**  
cnappcrm - aoo\_generale  
**Prot.: 0000296**  
**Data: 18/04/2013**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Codici Deontologici – nuovo articolo relativo alle Società  
tra professionisti (STP)**

Questo Consiglio Nazionale, a seguito della pubblicazione sulla GURI n. 81 del 6/4/2013 del DM 34/2013 recante “Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”, ha ritenuto improrogabile l'inserimento all'interno dei Codici Deontologici entrati in vigore il 1° settembre 2009, di una specifica disposizione relativa alle Società tra Professionisti.

Occorre precisare che la numerazione di seguito riportata (art. 25 bis) si riferisce ai soli Codici degli Architetti, Pianificatori territoriali e Paesaggisti.

Per la figura professionale dei Conservatori dei beni architettonici e ambientali la nuova norma deontologica è numerata con l'art. 24 bis.

Per le restanti figure professionali degli Architetti iunior e Pianificatori iunior la nuova norma deontologica è numerata con l'art. 26 bis.

Si riporta a seguire il testo della suddetta disposizione deontologica ove sono inserite tutte le categorie professionali. Si precisa che le disposizioni deontologiche sono, quindi, sei, ciascuna per ogni categoria e sarà cura dell'Ordine sostituire il nominativo della categoria professionale relativamente al Codice Deontologico di appartenenza.

**“Art. ....bis  
(Società tra professionisti)**

***Gli Architetti (Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti iunior, Pianificatori iunior) soci sono tenuti all'osservanza del Codice Deontologico, così come la società tra professionisti, istituita ex art. 10 L. 12 novembre 2011, n. 183 e DM 8 febbraio 2013, n. 34, è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta.***



***Sono ugualmente tenuti all'osservanza del Codice Deontologico le associazioni professionali, nonché gli Architetti (Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti iunior, Pianificatori iunior) presenti nei diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore dell'art. 10 L. 12 novembre 2011, n. 183.***

***Se la violazione deontologica commessa dall'Architetto (Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto iunior, Pianificatore iunior), anche iscritto ad un Ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare dell'Architetto (Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto iunior, Pianificatore iunior) concorre con quella della società.”***

Si rammenta, infine, che il testo sopra trascritto è immediatamente applicabile su tutto il territorio nazionale senza che sia necessaria la recezione formale da parte degli Ordini locali essendo riconosciuta dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass.Civ.SS.UU. n.12723 del 12/12/1995) l'esclusiva competenza del CNAPPC a emanare disposizioni deontologiche sulle quali non è consentito per l'Ordine apportare modifiche, né svolgere interpretazioni del testo adottato dal Consiglio Nazionale stesso.

E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*

(arch. Franco Frison)

*Il Presidente*

(arch. Leopoldo Freyrie)